



IL BILANCIO 2020

A cura di Fabio Landuzzi
Studio Pirola Pennuto Zei & Associati

Webinar di Studi del 14 aprile 2021



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



- L'ASSEMBLEA DI BILANCIO 2020: RINVIO E MODALITA' DI TENUTA
- LA GESTIONE DELLE PERDITE «SIGNIFICATIVE» NEL BILANCIO 2020: LA SOSPENSIONE DEGLI OBBLIGHI DI RICAPITALIZZAZIONE
- LE DISPOSIZIONI “EMERGENZIALI”: LA DEROGA ALLA CONTINUITA' AZIENDALE E LA SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI
- LA RIVALUTAZIONE DEI BENI D'IMPRESA: LA RAPPRESENTAZIONE NEL BILANCIO 2020
- LA MORATORIA DEI DEBITI FINANZIARI: I RIFLESSI CONTABILI
- GLI INCENTIVI IN FORMA DI CREDITI D'IMPOSTA: GLI EFFETTI CONTABILI





L'assemblea di bilancio 2020

*Rinvio ai 180 giorni e modalità di
gestione con strumenti telematici*



L'assemblea di bilancio ed il rinvio ai 180 gg.

- Art. 106, co. 1 e 7, DL 18/2020 (come modificato dalla Legge di conversione del DL 183/2020 – Decreto Milleproroghe)
 - Co. 1: In deroga a quanto previsto dagli artt. 2364, co. 2, e 2478-bis, c.c., o alle diverse disposizioni statutarie, *«l'assemblea ordinaria è convocata per **l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni** dalla chiusura dell'esercizio»*
 - Co. 7: Le disposizioni si applicano alle assemblee *«tenute entro il **31 luglio 2021**»*





L'organizzazione «a distanza» dell'assemblea di bilancio

Art. 106, co. 2, del DL 18/2020

- Negli **avvisi di convocazione** delle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, anche **in deroga allo statuto**, può essere prevista l'espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, nonché **l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione**.
- E' possibile prevedere che l'assemblea si svolga **anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione** che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, **senza la necessità che presidente, segretario e notaio** (se assemblea straordinaria) siano **presenti nello stesso luogo**.
- La norma «dimentica» ancora le riunioni degli organi amministrativi..



Le decisioni dei soci nelle SRL

Art. 106, co. 3, del DL 18/2020

- In deroga all'art. 2479, co. 4, c.c., ed allo statuto, è **ammessa l'espressione del voto** da parte dei soci mediante **consultazione scritta o consenso espresso per iscritto**.
- Vale il periodo di applicazione del co. 7: si applica per le **decisioni dei soci assunte sino al 31 luglio 2021**



Tre diverse modalità di tenuta dell'assemblea

1. La modalità **totalmente “in presenza”**, nel rispetto delle disposizioni di contenimento della pandemia
2. La modalità **parzialmente “in presenza” e parzialmente “telematica”**: viene consentito ai partecipanti di intervenire a mezzo collegamento audio/video ex art. 106, anche a prescindere dalle previsioni dello statuto
3. La modalità **interamente “telematica”**: tutti i partecipanti sono collegati in modalità audio/video.



L'assemblea «telemartica»: Massima 187 Notariato di Milano

- **L'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazione** – ove consentito dallo statuto ai sensi dell'art. 2370, comma 4, c.c., o comunque ammesso dalla vigente disciplina – può riguardare la **totalità dei partecipanti** alla riunione, ivi **compreso il presidente**, fermo restando che **nel luogo indicato nell'avviso di convocazione deve trovarsi il segretario verbalizzante** o il notaio, unitamente alla o alle persone incaricate dal presidente per l'accertamento di coloro che intervengono di persona (sempre che tale incarico non venga affidato al segretario verbalizzante o al notaio).
- Le **clausole statutarie** che prevedono la **presenza del presidente e del segretario nel luogo** di convocazione (o comunque nel medesimo luogo) devono intendersi di regola funzionali alla formazione contestuale del verbale dell'assemblea, sottoscritto sia dal presidente sia dal segretario. Esse pertanto **non impediscono lo svolgimento della riunione assembleare** con l'intervento di tutti i partecipanti mediante mezzi di telecomunicazione, potendosi in tal caso **redigere successivamente il verbale assembleare, con la sottoscrizione del presidente e del segretario**, oppure con la sottoscrizione del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica.



L'assemblea «telematica»: alcune attenzioni

- Assonime: l'assemblea tenuta mediante mezzi di telecomunicazione **non è una vera e propria assemblea virtuale** sulla rete, ma **una forma di partecipazione a distanza** rispetto a un luogo fisico; quindi, chi verbalizza i lavori assembleari deve essere presente nel luogo indicato come di convocazione dell'assemblea. E' "*auspicabile indicare quale **luogo di convocazione quello in cui si trova l'ufficio del soggetto verbalizzante***".
- Contro, altra dottrina: l'indicazione nell'avviso di convocazione di un "luogo" di convocazione ha solo la funzione di permettere ai partecipanti di affluire in quel sito; in caso di assemblea solo "telematica", indicare un luogo di convocazione perde significato e sarebbe **legittimo anche un avviso di convocazione che non riporta alcun «luogo di convocazione»**. Il segretario verbalizzante potrà allora trovarsi in qualsiasi luogo.
- **Sottoscrizione del verbale**: senza la presenza del Notaio, l'art. 2375, co. 1, primo periodo, c.c., richiede verbale **sottoscritto congiuntamente da presidente e segretario** art. 2379, co. 3, c.c., il verbale é "mancante" se non vi sono le firme del presidente e del segretario. No deroga ex art. 106.



La gestione delle perdite «significative»: la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione

*L'art. 6 del DL 23/2020, come modificato
dal co. 266 della Legge di Bilancio 2021*

Il «nuovo» art. 6 del DL 23/2020

- Alle «**perdite emerse nell'esercizio in corso al 31/12/2020**»: non si applicano artt. 2446, co. 2 e 3, 2447, 2482-bis, co. 4, 5 e 6, 2482-ter, c.c., e **non opera la causa di scioglimento** della società per ex art. 2484, co. 1, n. 4), c.c.
- Il termine entro il quale la perdita deve risultare diminuita a meno di 1/3 è «**posticipato al quinto esercizio successivo**».
- In caso di riduzione del **capitale al di sotto del minimo legale** (artt. 2447 e 2482-ter, c.c.): l'assemblea può rinviare la decisione alla chiusura del **quinto esercizio successivo**. Fino alla data di tale assemblea non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale.
- Le **perdite** devono essere **distintamente indicate nella Nota integrativa** con specificazione, in appositi prospetti, della loro origine nonché delle movimentazioni intervenute nell'esercizio.



Quali sono le «perdite significative» che beneficiano della deroga?

- Nel testo precedente si parlava di «*fattispecie verificatesi*», mentre nel testo attuale si parla di «*perdite emerse*»: entrambe nell'esercizio **in corso** alla data del **31 dicembre 2020**
- **Parere MISE 29/1/2021**: sono **solo** le perdite “**emerse nell'esercizio 2020**” (o in esercizi non solari che includono la data del 31/12/2020); sono **escluse le perdite relative ad esercizi precedenti**
- **Contra: Assonime n. 3/2021, Massima MI N. 196 (tutte le “**perdite risultanti**” dal bilancio o da una situazione patrimoniale infrannuale riferiti a esercizi, o frazioni, in corso al 31/12/2020, “**a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si sono prodotte**”)**



Contenuto della deroga, doveri e obblighi non derogati

Sono disapplicate

- Art. 2446, co. 2, c.c. (art. 2482-bis, co. 4, c.c., per le SRL): di fatto, si quintuplica l'ordinario «anno di grazia» in caso di perdita superiore ad 1/3
- Art. 2447, c.c. (art 2482-ter, c.c., per le SRL): no obbligo di ricapitalizzare, liquidare o trasformare, in caso i perdite che riducono il capitale sotto il minimo legale
- Art. 2484, co. 1, n. 4), c.c. (e art. 2545-duodecies, c.c., per le coop.): non opera la causa di scioglimento anticipato in caso di perdite che riducono il capitale al di sotto del minimo legale

Restano applicabili

- Il **dovere degli amministratori di convocare «senza indugio» l'assemblea** dei soci in presenza delle condizioni ex art. 2446 e 2447, c.c. (art. 2482-bis e 2482-ter, c.c., nelle SRL)
- Il dovere di presentare alla assemblea dei soci la **relazione sulla situazione patrimoniale**, accompagnata dalle **«osservazioni» dell'organo di controllo** (nelle SRL, se nominato)





Informativa «rafforzata» in Nota integrativa in caso di esercizio della deroga

- Le «perdite significative» per le quali si fruisce della deroga devono essere **distintamente indicate** nella Nota integrativa con la specificazione, in appositi prospetti, della loro **origine** e delle **movimentazioni intervenute** nell'esercizio.
- Consob, Richiamo di attenzione n. 1/21 del 16/2/2021: particolare grado di informativa su:
 - **ammontare e natura** delle perdite 2020 che beneficiano della sospensione ex art. 6;
 - **motivazioni** della decisione di rinvio dei provvedimenti ex artt. 2446 e 2447, c.c.;
 - **tempi** prevedibili per il ripianamento

Informativa in Nota integrativa – Esempio (1/2)

La perdita sofferta dalla Società nell'esercizio 2020, **derivante dai fatti eccezionali illustrati** nel precedente paragrafo della Nota integrativa, è di dimensioni tali da determinare il verificarsi delle **condizioni di cui all'art. 2482-ter, c.c.**, ossia la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale.

In ragione **dell'art. 6 del DL 23/2020** sono sospesi gli effetti di cui all'art. 2482-ter, c.c., e **non opera la causa di scioglimento** della società per ex art. 2484, co. 1, n. 4), c.c., e la perdita dovrà essere diminuita, sì da ripristinare quantomeno la misura minima del capitale sociale, **entro il quinto esercizio successivo**.

Gli **Amministratori** ritengono che si possa fruire di tale disposizione emergenziale straordinaria, e che **sussistano le condizioni di continuità aziendale** della Società alla data della redazione del presente bilancio, anche per le seguenti **principali ragioni**:

Informativa in Nota integrativa – Esempio (2/2)

- Il **monitoraggio sul mercato di riferimento** della Società mostra indici positivi e di sostanziale tenuta, così che la progressiva uscita dalla situazione pandemica potrà determinare una graduale ripresa dei ricavi e dei flussi di cassa operativi (...)
- La **situazione finanziaria della Società** è di sostanziale equilibrio, in ragione del supporto finanziario proveniente dal sistema bancario (si veda) ed il supporto assicurato dal socio anche attraverso (...)
- La **perdita straordinaria** sofferta nell'anno 2020, sulla base del piano pluriennale aggiornato dagli Amministratori, è ragionevole che possa essere assorbita per intero in un arco temporale di non più di 24 mesi a partire dalla di redazione del presente bilancio (...)
- (...)

L'assemblea di bilancio 2020 e la gestione della perdita «significativa»

- A. **Perdita > 1/3 del CS**, ma non lo riduce al di sotto del minimo legale: l'ordinario «anno di grazia» si trasforma (ex art. 6, co. 2) in un «**quinquennio di grazia**». Possibile rinviare la decisione all'assemblea di approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo (il 2025)
- B. **Perdita > 1/3 del CS**, e lo riduce al di sotto del minimo legale: l'assemblea potrà decidere di rinviare al momento dell'approvazione del bilancio del **quinto esercizio successivo** – il 2025 – le decisioni in ordine alla riduzione del capitale, alla ricapitalizzazione, alla trasformazione o allo scioglimento.



RomagnaBanca

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



La sospensione della causa di scioglimento anticipato: la posizione di soci e amministratori

E' sospesa la causa di scioglimento ex n. 4), art. 2484, c.c., ma...

- a. Da una parte: **non è sospeso l'art. 2485, c.c.**, il dovere degli amministratori di accertare il verificarsi di una causa di scioglimento anticipato della società, e..
- b. Dall'altra parte: compete ai **soci** (ex art. 6, co. 3) decidere se **rinvviare sino al quinto esercizio** successivo il verificarsi della causa di scioglimento per perdite

Parere del MISE: l'accertamento della causa di scioglimento anticipato ad opera degli amministratori, per perdite significative emerse nell'esercizio 2020, potrà avvenire “**solo previo consenso** (implicito od esplicito) **dell'assemblea** stessa, da richiamarsi nell'atto di accertamento medesimo”.




Amministratori fra «gestione conservativa» e gestione ordinaria

- L'art. 6 **non sospende**:
 - i. Art. 2486, c.c.: obbligo di “**gestione conservativa**” per gli amministratori al verificarsi di una causa di scioglimento anticipato
 - ii. Art. 2086, c.c.: dovere degli amministratori di attivarsi senza indugio per l'**adozione** e l'**attuazione** di uno degli **strumenti di superamento della crisi** ed il recupero della continuità aziendale
- Improntare le scelte di gestione a criteri che tengano conto anche degli **interessi dei creditori**; attenzione a operazioni che possono peggiorare lo squilibrio patrimoniale e finanziario della società.



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO





Le disposizioni «emergenziali» nel bilancio 2020

La deroga alla continuità aziendale

La «continuità aziendale»: fonti normative e regolamentari

- **Art. 2423-bis, c.c.:** *“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e **nella prospettiva della continuazione dell'attività**”*. Le valutazioni in bilancio devono essere fatte nel presupposto che l'impresa costituisca un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito
- **OIC 11, par. 21-24:** nella preparazione del bilancio d'esercizio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di *“continuare a costituire un **complesso economico funzionante** destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di **almeno dodici mesi** dalla data di riferimento del bilancio”*.



Romagnabanca

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO





L'assenza di «continuità aziendale»: impatto sui criteri di valutazione nel bilancio (1/2)

- Ove la valutazione degli amministratori porti alla conclusione che “**non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività**”, ma **non sono** comunque **accertate cause di scioglimento** anticipato ex artt. 2484 e 2485, c.c., la valutazione delle voci di bilancio deve essere comunque compiuta:
 - i. “*nella prospettiva della continuazione dell’attività*” (i.e. **criteri di funzionamento**), ma
 - ii. “*tenendo conto nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del **limitato orizzonte temporale residuo***”; e
 - iii. fornendo nella **Nota integrativa** una adeguata descrizione di “*tali circostanze*” e degli “*effetti delle stesse sulla situazione patrimoniale ed economica della società*”.

L'assenza di «continuità aziendale»: impatto sui criteri di valutazione nel bilancio (2/2)

- OIC 11, par. 24, ult. periodo

Anche ove l'accertamento di una **causa di scioglimento anticipato** della società ex art. 2484, c.c., dovesse intervenire **tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di redazione del bilancio**, il bilancio d'esercizio deve essere predisposto dagli amministratori mediante l'adozione di **criteri di funzionamento**, seppure tenendo conto dell'ancor più **limitato orizzonte temporale residuo**, in virtù della avvenuta - e già nota - apertura della fase liquidatoria della società verificatasi nei primi mesi del nuovo esercizio.

> Quindi: i **criteri di liquidazione** si applicano **solo dopo** l'avvio della fase liquidatoria



Romagnabanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



La deroga, e la «presunzione» di continuità aziendale nel bilancio 2020

- L'art. 38-quater, co. 2, DL 34/2020 (conv. Decreto «Rilancio»)

1. (omissis)

2. Nella predisposizione del **bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020**, la **valutazione delle voci e della prospettiva della continuazione** dell'attività di cui all'articolo 2423-bis, primo comma, numero 1), del codice civile **può comunque essere effettuata sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso entro il 23 febbraio 2020**. Le informazioni relative al presupposto della continuità aziendale sono fornite nelle politiche contabili di cui all'articolo 2427, primo comma, numero 1), del codice civile anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Restano **ferme tutte le altre disposizioni** relative alle informazioni da fornire nella **nota integrativa e alla relazione sulla gestione**, comprese quelle relative ai rischi e alle incertezze derivanti dagli eventi successivi, nonché alla capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' limitata ai **solii fini civilistici**.



Il coordinamento fra l'art. 7, L. 40/2020 (superato) e l'art. 38-quater (in vigore)

- L'art. **38-quater**, **sostituisce** (e abroga tacitamente) l'**art. 7**, a partire dalla sua entrata in vigore (dal **19 luglio 2020**); quindi:
 - Per i **bilanci approvati entro il 9 aprile 2020**: si è applicata solo la **disciplina ordinaria**
 - Per i **bilanci approvati dal 9 aprile al 19 luglio 2020**: si è applicato l'**art. 7**, DL 23/2020
 - Per i **bilanci degli esercizi chiusi entro il 23 febbraio 2020 e approvati dal 19 luglio 2020**: si è applicato l'**art. 38-quater, co. 1**, DL 34/2020
- Per **bilanci degli esercizi in corso al 31 dicembre 2020**: si applica l'**art. 38-quater, co. 2**, DL 34/2020



La «presunzione di continuità» nel bilancio 2020 secondo l'art. 38-quater – OIC Interpretativo 8

- La norma introduce una «**facoltà di deroga**» al disposto dell'articolo 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c.; quindi, la deroga è:
 - i. **Facoltativa**;
 - ii. **Transitoria**: solo per i bilanci degli esercizi che chiudono nell'intervallo temporale identificato;
 - iii. **Condizionata** al ricorrere di determinati elementi;
 - iv. **Limitata** esclusivamente alle disposizioni ed ai principi contabili all'uopo identificati, senza applicazione analogica;
 - v. Non diminuisce i **doveri di informativa** nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.

Transitoria: a quali bilanci si applica?

- Art. 38-quater, co. 2: la deroga si applica per “***i bilanci in corso al 31 dicembre 2020***”.
- Nessun dubbio per **Bilancio esercizio solare 2020**, e per le imprese con esercizio a cavallo del 31/12/2020 (ad es.: bilancio dell’esercizio che chiude al 31 marzo 2021, o al 30 giugno 2021).
- E per i bilanci degli **esercizi** chiusi successivamente al 23 febbraio 2020, ma che **non sono in corso al 31 dicembre 2020** (ad es.: bilanci degli esercizi chiusi al 30/9/2020, o al 30/6/2020)?
 - > Secondo **OIC Interpretativo 8**, possibile applicazione «***in via analogica***» del co. 2





RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Condizionata: quali condizioni per il Bilancio 2020?

- Nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, la **deroga potrà essere esercitata se:**

a. Nel **bilancio dell'esercizio** chiuso al **31 dicembre 2019** la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva delle **continuità aziendale**, in applicazione dei par. 21 e 22 dell'OIC 11;

oppure

b. Nel **bilancio dell'esercizio** chiuso al **31 dicembre 2019** la continuità aziendale è stata applicata in quanto la **società si è avvalsa**, già in tale bilancio, **della deroga** che era prevista dal co. 1 dell'art. 38-quater, della Legge 77/2020, oppure dall'art. 7 del DL 23/2020.



Il contenuto della deroga

- Scopo della norma (Interpretativo OIC 8) è “evitare che l’applicazione dei normali criteri di valutazione, in particolare quelli concernenti la **prospettiva della continuità aziendale**, possa **enfaticamente** (con evidenti conseguenze pro-cicliche) gli **effetti negativi** che l’emergenza in atto sta comportando”.
- Quindi, verificate le condizioni, la deroga consente di predisporre il bilancio 2020 applicando **tutti i principi contabili** in vigore, **a sola eccezione** di:
 - i. **Par. 23 e 24 dell’OIC 11; e**
 - ii. **Par. 59, lett. c), dell’OIC 29.**
- **Nota integrativa:** inserire l’esercizio della deroga e: - descrizione **incertezze significative** rispetto alla continuità aziendale; - **fattori di rischio**; - previsioni su **effetti**; - **azioni** della direzione

I Par. 23 e 24, OIC 11, disapplicati

23. «Ove la **valutazione prospettica** della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito porti **la direzione aziendale a concludere che, nell'arco temporale futuro di riferimento, non vi sono ragioni valide alternative alla cessazione dell'attività**, ma non si siano ancora accertate ai sensi dell'art. 2485 del codice civile cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo»

(...)

24. «Quando, ai sensi dell'articolo 2485 del codice civile, viene **accertata dagli amministratori una delle cause di scioglimento** di cui all'articolo 2484 del codice civile, il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento, così come previsti al paragrafo 23, tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale. Ciò vale anche quando tale accertamento avviene tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio»

Il Par. 59, lett. c), OIC 29, disapplicato

c. ~~«Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale~~

~~Alcuni **fatti successivi** alla data di chiusura del bilancio possono far **venire meno il presupposto della continuità aziendale**. Gli amministratori, ad esempio, possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale».~~



Romagnabanca

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



L'informativa in Nota integrativa

- Le **«significant incertezze»** in merito alla continuità aziendale
- Le informazioni relative ai “**fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze**”
- Nel caso in cui, nell'orizzonte temporale futuro di riferimento gli amministratori non ritengano che sussistano ragionevoli **alternative alla cessazione dell'attività**, tali circostanze devono essere riportate e, “per quanto possibile e attendibile, i **prevedibili effetti** che esse potrebbero produrre sulla situazione patrimoniale ed economica della società”



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Informativa in Nota integrativa – Esempio (1/3)

- Continuità aziendale e applicazione delle disposizioni dell'art. 38-quater del Decreto Rilancio

I **Fatti di rilievo** verificatisi nel corso dell'esercizio, interamente ascrivibili agli effetti causati dalla pandemia da Covid-19 e già **illustrati nella presente Nota integrativa** e ripresi ulteriormente nella **Relazione sulla gestione**, aventi natura eccezionale e del tutto esogena all'impresa, determinano il verificarsi di una **obiettiva e significativa incertezza** in tema di accertamento della sussistenza del presupposto della **continuità aziendale** di cui art. 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c. e del Principio contabile OIC 11.

A tale proposito, il Legislatore, con **l'art. 38-quater, co. 2, del DL 34/2020**, ha inteso intervenire in questo contesto con una norma che trae origine proprio dalla consapevolezza che la situazione emergenziale ha prodotto effetti *“dirompenti ed abnormi”* sulle prospettive di continuità aziendale delle imprese, effetti che sarebbero invece stati del tutto ingiustificati laddove il punto di osservazione fosse rimasto fermo alla data del 31 dicembre 2019 e non si fosse verificata la gravissima contingenza straordinaria di cui si è detto.

Informativa in Nota integrativa – Esempio (2/3)

In questo contesto, l'art. 38-quater, co. 2, del Decreto consente alle imprese per le quali alla data del bilancio dell'esercizio precedente **sussisteva la continuità aziendale**, e che sono state impattate dall'emergenza da Covid-19 in modo rilevante anche, come è il caso della Società, per via del proprio mercato di riferimento e del proprio modello di business, di applicare la **valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività** di cui all'articolo 2423-bis, comma primo, n. 1), c.c., dandone illustrazione nella Nota integrativa.

In virtù di quanto precede, nel presupposto che il bilancio dell'esercizio precedente era stato predisposto avvalendosi della deroga consentita dall'art. 7 della Legge 40/2020, gli Amministratori hanno predisposto il presente bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020 nel **presupposto della continuità aziendale** avvalendosi della **facoltà di deroga** di cui all'art. 38-quater, co. 2, del Decreto. I riflessi della eccezionale situazione contingente sono stati puntualmente esposti al precedente paragrafo al quale si rinvia.

Informativa in Nota integrativa – Esempio (3/3)

Gli Amministratori individuano i possibili **fattori di rischio** principalmente riferiti al perdurare della situazione pandemica e delle restrizioni alla movimentazione delle persone ed alla socialità. L'**incertezza significativa** viene perciò identificata nel ritardo della piena ripresa dell'attività e della realizzazione di ricavi, oltre ai tempi entro cui tale ripresa potrà stabilizzarsi nei comportamenti di acquisto delle persone che formano il pubblico di riferimento della Società.

Gli Amministratori hanno nel frattempo adottato **azioni** volte a: i. **Contenere**, per quanto possibile, gli **effetti negativi** accedendo a tutte le forme consentite di alleggerimento dei costi fissi di gestione ed alle moratorie dei debiti finanziari, con apprezzabili risultati sull'equilibrio finanziario della società nel medio periodo; ii. Avviare, seppure con volumi ridotti, alcune **forme complementari di business** e incentivato il mantenimento del contatto con la clientela per favorirne la fidelizzazione e monitorare il grado di interesse della stessa a richiedere, appena possibile, i servizi della Società.

Le condizioni attualmente in essere sembrano mostrare un progressivo miglioramento del contesto generale, e in forza di quanto precede gli Amministratori confidano che l'uscita dalla situazione emergenziale possa trovare la Società pronta a riprendere la propria attività con equilibrio e continuità.



RomagnaBanca

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Effetti sul comportamento degli amministratori

- L'esercizio della facoltà (co. 2) esonera gli amministratori dalla necessità di fare una valutazione concreta della sussistenza della continuità aziendale **ai fini della redazione del bilancio**, ma...

...ciò vale ai fini degli **effetti contabili**, non degli **effetti «sostanziali»!!**

- Permane il **dovere degli amministratori** di **monitorare** la situazione (adeguati assetti organizzativi), e **adottare opportuni strumenti** per il recupero della continuità e in caso di crisi
- Art. 38-quater, co. 3: efficacia limitata **«ai soli fini civilistici»**. Quale significato?





Le disposizioni «emergenziali» nel bilancio 2020

*La sospensione degli ammortamenti
nel bilancio 2020*



Una premessa: OIC 16, gli ammortamenti possono di norma essere sospesi?

- **NO**. Tutte le immobilizzazioni devono essere ammortizzate, tranne i cespiti la cui utilità non si esaurisce (ad es.: i terreni)

Anche le **Immobilizzazioni temporaneamente non utilizzate devono essere ammortizzate.**

- **MA**, l'ammortamento può essere sospeso se:
 1. l'Immobilizzazione è **destinata alla vendita**
 2. Il cespite è **obsoleto / inutilizzabile** (ma allora va svalutato – OIC 9)
 3. Il **valore netto contabile** è **inferiore al valore residuo** stimato (i.e. Valore realizzabile dal bene al termine del periodo di vita utile, al netto degli eventuali costi di rimozione)





OIC risponde su un particolare caso di modifica (rallentamento) dell'ammortamento

- Domanda: per effetto del *lockdown*, per via di un uso più limitato delle immobilizzazioni, una società può modificare il criterio di ammortamento passando al **metodo per unità di prodotto**?
- > Risposta OIC 16/7/2020

La pandemia è un fattore non prevedibile e estraneo alla dinamica aziendale che potrebbe aver provocato un **utilizzo delle immobilizzazioni completamente diverso** rispetto al passato

I parametri iniziali possono aver subito una radicale modificazione

Si può affermare, in linea generale che gli **effetti della pandemia** sull'operatività delle imprese **possono rappresentare un valido motivo** di riflessione sull'adeguatezza del **modello contabile di ammortamento** in precedenza utilizzato





La norma eccezionale (l'art. 60, co. 7-bis / 7-quinquies, DL 104/2020): la sospensione degli ammortamenti

- E' consentito alle imprese di **non effettuare** l'imputazione al conto economico dell'intera quota di **ammortamento**, o di una sua parte, del costo delle **immobilizzazioni materiali** ed **immateriali**.
- Riferimento: le quote di ammortamento relative "*all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore*" del DL 104/2020 (ossia, 15/8/2020; per le imprese con esercizio solare, **bilancio dell'esercizio chiuso al 31/12/2020**). L'ultimo periodo, co. 7-bis, consente estensione con DM
- Chi la può applicare? Tutte le imprese che redigono il **bilancio secondo la disciplina del Codice civile** e secondo i Principi contabili nazionali, incluse le microimprese. Sono **esclusi gli IAS Adopter**



L'ambito oggettivo di applicazione

- Si applica all'ammortamento di **tutte le immobilizzazioni materiali** ed **immateriali** (anche avviamento e spese pluriennali)
- E' **possibile scegliere** a quali Immobilizzazioni applicare la sospensione, ma la scelta deve essere razionale e motivata (generale miglioramento del bilancio Vs. logica economico-aziendale)
- Per le Immobilizzazioni **acquistate nel 2020** (dove manca il valore di iscrizione nel bilancio precedente), la deroga si ritiene comunque applicabile
- **Non si applica** ai beni oggetto di contratti di **locazione finanziaria**



Il contenuto e gli effetti della deroga

- E' possibile non effettuare **fino al 100% dell'ammortamento**; la scelta dovrà essere coerente con le **ragioni** che saranno fornite nella Nota integrativa (i.e. generale miglioramento del bilancio Vs logica economico-aziendale)
- Come recuperare la quota di ammortamento 2020 non imputata?
 1. **Rideterminazione del piano di ammortamento**: la quota non effettuata è **imputata al conto economico dell'esercizio successivo**, e così sono differite le quote successive. Effetto: **prolungamento di un anno del piano di ammortamento** originario; oppure
 2. **Rideterminazione delle quote di ammortamento future**: nessuna modifica della durata, e quindi la **quota non imputata nel 2020 viene spalmata sulle quote future**
- Attenzione: il caso delle **immobilizzazioni con durata legale limitata** (ad es.: concessioni, migliorie beni di terzi, ecc.)

E il particolare caso delle Immobilizzazioni che terminano la loro durata legale nel 2020



Effetti fiscali della sospensione

- Co. 7-quinquies: “la **deduzione della quota di ammortamento** (...) è **ammessa alle stesse condizioni** e con gli stessi limiti previsti dagli articoli 102, 102-bis e 103 del Tuir, a prescindere dall'imputazione al conto economico”.
- AdE sembra orientata a ritenere la **deduzione fiscale obbligatoria** e non facoltativa (V. Risposta a Telefisco 2021)
- Rilevazione in bilancio delle corrispondenti **imposte differite** (Ires – Irap)
- Quale quota «dover» dedurre per le imprese che applicano **coefficienti d'ammortamento inferiori** ai massimi previsti dal DM 31/12/1988?
- Nessun effetto su **superammortamento** e **iperammortamento**



La riserva indisponibile (1/2)

- Co. 7-ter: obbligo di destinare ad una **riserva di utili indisponibile** un ammontare “*corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata*”. Se:
 - L'**Utile 2020 non è sufficiente**: si utilizzano riserve di utili o altre riserve disponibili già presenti nel bilancio; e se
 - Anche le **riserve disponibili non sono sufficienti**, il vincolo è rinviato agli esercizi seguenti i cui utili dovranno essere destinati alla formazione della riserva indisponibile.
- La «*riserva indisponibile ex L. 126/2020*» va separatamente indicata fra le «*Altre riserve*» del patrimonio netto (Voce A.VI)
- La «*riserva indisponibile ex L. 126/2020*» può essere **utilizzata solo per la copertura di perdite**



La riserva indisponibile (2/2)

- Quale importo vincolare a riserva indisponibile? **Al lordo o al netto delle imposte differite?** Per OIC, al netto
- **Come si crea il vincolo?**
 - a. Se con destinazione dell'**utile esercizio 2020** (o utili degli esercizi successivi): mediante destinazione in sede di approvazione
 - b. Se si utilizzano **riserve disponibili** già iscritte: mediante semplice giroconto
 - > Sufficiente anche la semplice indicazione in **Nota integrativa**
- Modalità di **«liberazione» della riserva**: con l'imputazione della quota di ammortamento sospesa, o con il realizzo dell'Immobilizzazione (se anteriore)

Un esempio

Costo storico
31/12/2019
Coefficiente di
amm.to
F,do amm,to
31/12/2019

100.000,00
20%
40.000,00

Riserva indisponibile

Anno	Amm.to contabile	Amm.to fiscale	Variazione fiscale	VN contabile	VN fiscale	Imposte differite
2020	-	20.000,00	- 20.000,00	60.000,00	40.000,00	- 5.580,00
2021	20.000,00	20.000,00	-	40.000,00	20.000,00	-
2022	20.000,00	20.000,00	-	20.000,00	-	-
2023	20.000,00	-	20.000,00	-	-	5.580,00
	60.000,00	60.000,00	-			



L'informativa in Nota integrativa

- Co. 7-quater: la Nota integrativa bilancio 2020 deve rendere **un'informativa completa** in relazione ai seguenti aspetti:
 - Le **“ragioni della deroga”**
 - L'“**iscrizione e dell'importo della corrispondente riserva indisponibile**”
 - L'“**influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio**”
- Le **«ragioni»**: principalmente, l'alleggerimento dell'impatto negativo dell'emergenza sull'andamento della gestione nel 2020. Non è possibile correlare la sospensione al calo di fatturato 2020

Nota integrativa – Un esempio (1/4)

Si precisa che la società ha optato per **l'esercizio della deroga** prevista dall'art. 60, co. 7-bis, del DI 124/2020, convertito dalla L. 126/2020. A seguito degli effetti prodotti dalla pandemia da Covid-19 e dei provvedimenti assunti dalle Autorità preposte nel corso del 2020 ai fini del contenimento della diffusione del rischio epidemiologico, la società è stata infatti obbligata ad un prolungato periodo di chiusura delle attività, ed in seguito ha sofferto di una consistente riduzione degli impieghi produttivi, anche in ragione di una significativa contrazione del mercato, di cui si dà ampia informativa nella Relazione sulla gestione.

Tale fatto di rilievo ha perciò determinato un conseguente significativo **impatto sul risultato economico** del periodo.

In ragione della eccezionale situazione occorsa nel periodo, la Società si è perciò avvalsa della facoltà di **sospendere l'imputazione** al conto economico del 2020 **del 50% delle quote di ammortamento** riferite a **tutte le Immobilizzazioni materiali**, fatta eccezione di quelle la cui utilità economica è oggettivamente terminata nel 2020.

Nota integrativa – Un esempio (2/4)

L'imputazione della quota di ammortamento nella misura ordinaria avrebbe infatti **gravato sulla gestione operativa** in modo tale da fornire una rappresentazione fuorviante della reale consistenza dell'impresa.

La Società ritiene che la **vita utile delle immobilizzazioni** interessate dalla deroga, da intendersi come la loro durata economica, sia **estendibile di un ulteriore anno** rispetto a quanto era originariamente stimato, sicché il piano di ammortamento delle immobilizzazioni in oggetto è stato **traslato di un esercizio**.

L'esercizio della deroga ha perciò determinato l'imputazione di **minori ammortamenti** al conto economico dell'esercizio 2020 per Euro _____; ciò ha avuto un impatto positivo sia in termini di patrimonio netto che in termini di risultato netto. Nello specifico, a livello di conto economico si è avuta una **minore incidenza dei costi della produzione** di pari importo e corrispondente a circa il ..% dei ricavi delle vendite.



Nota integrativa – Un esempio (3/4)

Poiché **ai fini fiscali** la quota di ammortamento non imputata nell'esercizio è stata dedotta mediante una variazione in diminuzione del reddito imponibile, si è provveduto ad iscrivere le corrispondenti **imposte differite** passive per Euro _____ .

L'**effetto** al netto dell'incidenza fiscale, sul **risultato economico** dell'esercizio e sul **patrimonio netto**, è stato perciò di Euro _____ .

In ragione del risultato economico negativo e perciò dell'assenza di utile d'esercizio, in ossequio a quanto prescritto dalla disposizione emergenziale applicata, in sede di approvazione del bilancio d'esercizio 2020, gli amministratori hanno perciò **destinato l'importo di Euro _____** - corrispondente alle quote di ammortamento non imputate al conto economico dell'esercizio – alla **formazione di una riserva «non disponibile»** (denominata «**Riserva indisponibile L. 126/2020**»), attingendo dalla riserva straordinaria formata da utili indivisi e già iscritta nel patrimonio netto per un importo sufficientemente capiente.

Nota integrativa – Un esempio (4/4)


L'esercizio della deroga non ha invece avuto **alcun impatto sulla situazione finanziaria** della Società, essendo l'ammortamento un costo non monetario e avendo la Società dedotto ai fini delle imposte sul reddito la relativa quota di ammortamento non imputata al conto economico senza perciò impatti sul debito tributario di periodo.

Come anticipato, l'esercizio delle deroga ha determinato, per le Immobilizzazioni materiali interessate, **l'allungamento di un anno del periodo di ammortamento**, dei cui effetti e della cui sostenibilità si è fatta menzione nella sezione della presente Nota integrativa dedicata alla illustrazione delle Immobilizzazioni materiali.



RomagnaBanca

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO





RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Alcune considerazioni finali

- Attenzione a possibili interrelazioni con la **valutazione delle rimanenze** (costi sospesi) e capitalizzazioni interne
- La norma **non sospende l'applicazione dell'OIC 9** per cui permane l'obbligo di svalutare in presenza di **perdite durevoli di valore** delle Immobilizzazioni
- Attenzione alle **Immobilizzazioni immateriali** che hanno una **durata legale finita**
- Attenzione alla gestione del **doppio binario civilistico-fiscale**
- Per il revisore, necessario «**richiamo di informativa**» nella **relazione di revisione** al bilancio 2020



La rivalutazione dei beni d'impresa

La rappresentazione nel bilancio 2020

Chi può rivalutare, Quando si può rivalutare

▪ CHI

- Tutti i soggetti **titolari di reddito d'impresa**, a sola esclusione dei soggetti *IAS Adopter*

▪ QUANDO

- Di norma, nel **bilancio dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019** (Bilancio 2020). Estensione eccezionale (2020 – 2021) per settore alberghiero-termale
- Per le società che hanno l'esercizio non corrispondente all'anno solare, possibile la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2019, qualora sia approvato dopo il 14 ottobre 2020





Cosa si può rivalutare

▪ COSA

- **Immobilizzazioni materiali**, ammortizzabili e non
- **Immobilizzazioni immateriali**, se sono **beni giuridicamente tutelati**
- **Partecipazioni** in società controllate o collegate, iscritte fra le Immobilizzazioni finanziarie
- **Non si possono rivalutare i beni merce**, gli immobili alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, le immobilizzazioni immateriali che non sono beni giuridicamente tutelati (ad es.: l'avviamento, le **spese pluriennali**, ecc.)
- > I beni **devono essere già iscritti** (come Immobilizzazioni) nel bilancio dell'esercizio precedente (2019)



Quale valore e quali attestazioni degli organi sociali?

- I valori iscritti in bilancio **non possono superare** quelli attribuiti:
 - i. In base alla loro «consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica» (**valore d'uso**); oppure
 - ii. «Valori correnti» (**valore di mercato o fair value**)
- Gli **amministratori** e il **collegio sindacale** devono indicare e motivare nelle loro relazioni i **criteri seguiti nella rivalutazione**, ed **attestare** che la rivalutazione **non eccede i limiti** di valore effettivamente attribuibili al bene con riguardo a “consistenza”, “capacità produttiva”, “effettiva possibilità di economica utilizzazione nell’impresa”, o ai «valori correnti»

Si attesta che quanto iscritto in **bilancio non è superiore** al valore “fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell’impresa” (ex art. 6, DM 162/2001 – “Limite economico della rivalutazione”)



I metodi per l'iscrizione della rivalutazione

- **Tre** (più uno) **possibili criteri**:
 - a. L'imputazione della rivalutazione a incremento del **costo storico**
 - b. L'imputazione della rivalutazione a **riduzione del fondo ammortamento**
 - c. Il **proporzionale aumento** del costo storico e del fondo ammortamento
- E' consentito utilizzare un **metodo «misto»** dei criteri Sub a) e b).
- Un vincolo: secondo l'AdE (Circ. 18/E del 2006) il **costo storico** iscritto post rivalutazione non può **mai essere superiore al valore di sostituzione del bene** (i.e. il costo che sarebbe sostenuto per l'acquisto di un bene nuovo dello stesso tipo, o il valore attuale del bene incrementato dei costi da sostenere per il ripristino della sua originaria funzionalità)



Metodi di rivalutazione e impatto sull'ammortamento

- **Principio generale:** a prescindere dalla tecnica contabile, la vita utile dell'immobilizzazione non cambia per via della rivalutazione e né il valore netto contabile dell'immobilizzazione dopo sua rivalutazione. La nuova quota di ammortamento andrebbe calcolata dividendo il **valore netto contabile**, per la **vita utile residua**.
- Ma, tenendo **fermo il coefficiente di ammortamento**:
 - a) Con l'imputazione sul **costo storico**: si ha **accelerazione** del piano di ammortamento, e maggiori quote future
 - b) Con l'imputazione a **riduzione del fondo ammortamento**: si ha **decelerazione** del piano di ammortamento, e quote di ammortamento future pari alle precedenti (informativa in Nota ex OIC 16 e OIC 29)
 - c) Con il **proporzionale aumento** del costo storico e del fondo ammortamento: **vita utile residua invariata**





Rilevanza fiscale della rivalutazione

- **Rivalutazione solo civilistica:** Disallineamento contabile-fiscale e iscrizione delle **imposte differite** con contropartita la riduzione della riserva di rivalutazione (ha natura di **riserva di utili**).
- **Rivalutazione anche fiscale:** si iscrive il debito tributario (imposta sostitutiva 3%) a riduzione della riserva di rivalutazione (ha natura di utile in “**sospensione di imposta**”; in caso di distribuzione ai soci concorre a formare il reddito imponibile della società)
- La rilevanza fiscale della rivalutazione deve riguardare **l'intera rivalutazione** iscritta
- Il caso particolare della rivalutazione dei beni che hanno già un **valore fiscale maggiore di quello contabile** (AdE, Circ. n. 57/E del 2001)



Il saldo attivo di rivalutazione

- **Vincoli civilistici** alla riserva di rivalutazione (art. 13, L. 342/2000): stesse cautele previste per la **riduzione volontaria del capitale sociale** dall'art. 2445, co. 2 e 3, c.c.. Perciò:
 - a. La riserva può essere **diminuita solo con delibera dell'assemblea straordinaria** dei soci, con le stesse formalità previste per la riduzione del capitale sociale;
 - b. Si applica il **termine dei 90 gg.** per **l'opposizione dei creditori**;
 - c. In caso di utilizzo della riserva per la **copertura di perdite**, non si potrà procedere a successive **distribuzioni di utili** fino a che la riserva non sarà **stata ricostituita, oppure sarà stata definitivamente ridotta** con decisione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Riserva di rivalutazione in sospensione d'imposta

- La riserva concorre al reddito **imponibile Ires della società** in caso di sua **distribuzione ai soci**.
- **OIC 25:** le **imposte differite** relative alla riserva **possono non essere contabilizzate** quando vi sono scarse probabilità di distribuire la riserva ai soci, tenendo conto:
 - dell'andamento storico di distribuzione dei dividendi;
 - della presenza nel bilancio di altre riserve di entità tale da non richiedere l'utilizzo di riserve in sospensione ai fini della distribuzione;
 - della composizione del patrimonio netto, con particolare riguardo alla presenza di altre riserve di entità rilevante, le quali hanno già scontato l'imposta.

Informativa in Nota Integrativa – I punti

- Premessa: inquadramento della Legge di Rivalutazione 2020
- Informativa di dettaglio:
 - a. Quali beni sono stati rivalutati
 - b. Il metodo utilizzato per la valutazione dei beni rivalutati: valore d'uso e/o valore di mercato
 - c. Valori della rivalutazione: attestazione che il valore iscritto «non è superiore al valore “fondatamente attribuito in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa»
 - d. Criteri utilizzati per la contabilizzazione della rivalutazione
 - e. Modifiche della vita utile delle Immobilizzazioni rivalutate
 - f. Effetti fiscali della rivalutazione: imposta sostitutiva o imposte differite
 - g. Riflessi patrimoniali: il saldo attivo di rivalutazione

Informativa in Nota Integrativa – Esempio (1/4)

(...)

Alla luce del quadro normativo e regolamentare sopra brevemente riportato, la direzione della Società ha compiuto un'analisi dei beni alla stessa appartenenti e potenzialmente idonei ad essere eleggibili alla Legge di Rivalutazione 2020, tenendo conto della rappresentatività di tali beni, della “**chiarezza, verità e correttezza**” dell'informativa finanziaria della Società, nonché anche in una adeguata prospettiva di analisi costi-benefici.

In particolare, le verifiche compiute, anche con il supporto tecnico di professionisti, hanno condotto ad **identificare in taluni xxxxxxxxx** utilizzati nel processo produttivo dell'impresa (come in seguito meglio identificati) i beni strumentali per i quali si è ritenuto di dare esecuzione alla rivalutazione. Trattasi di **beni di proprietà** della Società e che **già risultavano iscritti** nello Stato patrimoniale del bilancio dell'esercizio precedente.

Poiché secondo la normativa di riferimento gli **amministratori** ed il collegio sindacale della Società **devono indicare e motivare nelle loro relazioni i criteri seguiti nella rivalutazione**, ed **attestare che la rivalutazione non eccede i limiti di valore effettivamente attribuibili** al bene con riguardo a “consistenza”, “capacità produttiva”, “effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa”, gli Amministratori (...)

Informativa in Nota Integrativa – Esempio (2/4)

(...) in ottemperanza a principi di corretta amministrazione, hanno conferito ad un terzo esperto l'incarico per la predisposizione di un'apposita **relazione di stima** dei beni oggetto della rivalutazione. Tale relazione costituisce perciò il supporto tecnico estimativo utilizzato dagli Amministratori al fine di poter identificare, in modo particolare:

- Il **criterio metodologico utilizzato** per la valutazione dei beni che è consistito nel c.d. “**criterio del valore di mercato**”, in quanto rispondente ai requisiti anzidetti, ossia funzionale ad addivenire ad un valore che tenga conto della “consistenza”, della “capacità produttiva” e della “effettiva possibilità di economica utilizzazione nell'impresa” di tali asset oggetto di rivalutazione;
- La **vita utile** da assumere ai fini dell'ammortamento economico-tecnico dei beni oggetto della rivalutazione che, in ossequio anche alle prescrizioni tratte dai Principi contabili OIC 16 e OIC 29, è stata identificata in XX anni; e perciò

Di attestare che il valore iscritto nel bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, e pari ad Euro/mln XXXXXXXX, **non è superiore al valore “fondatamente attribuito** in base alla valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utilizzazione economica nell'impresa”.



Informativa in Nota Integrativa – Esempio (3/4)

Dal **punto di vista contabile**, la rivalutazione è stata eseguita per tutti i beni mediante la riduzione del fondo di ammortamento esistente al 31 dicembre 2020 (pari complessivamente ad Euro _____).

Poiché la rivalutazione rappresenta **l'ultima scrittura contabile** dell'esercizio, di essa non si è tenuto conto nella determinazione delle quote di ammortamento del 2020, le quali sono state determinate avendo riguardo al costo storico dei beni oggetto di rivalutazione antecedente alla sua esecuzione.

Quanto ai **riflessi fiscali della rivalutazione**, l'analisi costi-benefici condotta dalla direzione della Società, ha condotto a decidere di optare per la rilevanza anche fiscale della rivalutazione con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 3%, e perciò di complessivi Euro/k xxxxxxx in 3 rate annuali, senza interessi.

Pertanto, in contropartita della rivalutazione, nel patrimonio netto della Società al 31 dicembre 2020 è stata iscritta un "**Riserva di rivalutazione ex Legge 126/2020**" di importo pari ad Euro/mln xxxxxx, ossia in misura corrispondente alla rivalutazione iscritta all'attivo immobilizzato, al netto dell'imposta sostitutiva la quale è stata iscritta fra i "Debiti tributari".



Informativa in Nota Integrativa – Esempio (4/4)

Tale riserva, come premesso, è soggetta al **vincolo di sospensione di imposta**; al riguardo, in ossequio al Principio contabile OIC 25, non sono state iscritte imposte differite in corrispondenza di tale riserva in quanto non vi sono obiettive probabilità di distribuire la riserva ai soci.

Per completezza di informativa, si precisa che **tale riserva potrà essere ridotta** soltanto con l'osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'art. 2445, c.c., ossia secondo le stesse procedure disposte a **tutela dei terzi** in presenza di riduzione volontaria del capitale sociale.

In caso di utilizzazione della riserva a copertura di perdite, non si potrà fare luogo alla distribuzione di utili fino a quando la riserva non sarà stata reintegrata o ridotta in misura corrispondente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.



RomagnaBanca

CREDITO COOPERATIVO ITALIANO





RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Alcune considerazioni finali

- Non obbligatoria una **perizia di stima** dei cespiti da rivalutare, ma fortemente raccomandata
- La rivalutazione è **l'ultima scrittura contabile** di chiusura del bilancio 2020, e non ha effetti economici sul 2020
- Possibile combinare la rivalutazione con la **sospensione degli ammortamenti** delle Immobilizzazioni
- Attenzione a rivalutazione e «**impairment test**»
- Attenzione alla **informativa in Nota integrativa** e Relazione sulla gestione, ed alle **attestazioni** da rendere da parte di amministratori e sindaci
- Per il revisore, necessario «**richiamo di informativa**» nella **relazione di revisione** al bilancio 2020



Le moratorie dei finanziamenti

La rappresentazione nel bilancio 2020

Le moratorie sui finanziamenti ex DL 18/2020 nel sistema dell'OIC 19

- Di norma, **non realizza una modifica sostanziale** degli originari termini contrattuali del debito, ma solo differimento delle rate.
- Se il debitore **non applica il criterio del costo ammortizzato**:
 - Il **debito non viene eliminato** in quanto il suo valore non muta;
 - Se vi è un **beneficio** (ad es.: riduzione interessi, nuova tempistica): è **rilevato per competenza** lungo la durata del debito;
 - Eventuali **costi di transazione** sono oggetto di **risconti attivi** per un importo massimo pari al beneficio ottenuto, e quindi imputati a conto economico **per competenza** lungo la durata del debito.



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO





RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO



Riflessi contabili: le *Faq* del Mef

A. Moratoria solo quota capitale:

- Si determina la **traslazione in avanti del piano di ammortamento** per un periodo pari alla sospensione delle rate capitale
- Gli **interessi si imputano per competenza** e sono pagati alle scadenze originarie

B. Moratoria dell'intera rata:

- Si determina lo spostamento del piano di ammortamento per un periodo pari alla sospensione.
- Gli **interessi** che maturano nel periodo di sospensione sono calcolati sul capitale residuo al tasso originario, e **saranno pagati ripartendoli sulle rate** nel corso del residuo ammortamento. La nuova rata complessiva post moratoria sarà quindi maggiore.
- Nel **periodo di sospensione** gli **interessi** vanno rilevati **per competenza**
- Eventuali **costi di transazione** vanno imputati lungo la nuova durata

La complicata gestione della moratoria sui leasing finanziari

- Se solo quota capitale: durante la moratoria, i canoni sono pari ai soli interessi sul debito residuo ante sospensione. Si avranno poi maggiori interessi passivi per un importo pari a quello corrisposto durante il periodo di moratoria
- E' posticipato il termine del contratto e dell'opzione di riscatto
- Il maxicanone va rimodulato nel risconto sulla base della nuova durata del contratto
- Se l'intera rata è sospesa: attenzione alla rilevazione in bilancio del costo per quota capitale e interessi di competenza
- Il **costo complessivo residuo** (capitale + interessi) alla data di sospensione deve essere **ripartito lungo la nuova durata del contratto**



RomagnaBanca
CREDITO COOPERATIVO ITALIANO





GI incentivi in forma di crediti d'imposta

La rappresentazione nel bilancio 2020

La rappresentazione contabile del credito d'imposta sulle spese di R&S

- Diretta correlazione con l'imputazione delle spese a cui afferiscono:
 - a. Se le spese sono state **imputate al conto economico 2020**, il credito d'imposta è un **contributo in conto esercizio** (Voce A.5 del conto economico)
 - b. Se le spese sono state **capitalizzate**, si configura un contributo assimilato a quello «**in conto impianto**», in quanto commisurato alle spese sostenute



La rappresentazione contabile del credito d'imposta sulle spese di R&S

- **Oic 16 e OIC 24:** il contributo in conto impianti deve essere contabilizzato a conto economico con un **criterio sistematico**, gradualmente **lungo la vita utile dell'immobilizzazione**, secondo i seguenti 2 metodi alternativi:
 1. **Metodo indiretto:** i contributi sono portati indirettamente a riduzione del costo, imputati al Conto economico nella voce A.5, e rinviati **per competenza** agli esercizi successivi attraverso l'iscrizione di **risconti passivi**. Gli ammortamenti sono calcolati sul costo lordo
 2. **Metodo diretto:** i contributi sono portati **a riduzione del costo delle immobilizzazioni immateriali** cui si riferiscono. Sono imputati nel Conto economico solo gli ammortamenti determinati sul valore dell'immobilizzazione immateriale al netto dei contributi.



Grazie dell'attenzione

*Fabio Landuzzi
Pirola Pennuto Zei & Associati*



GRAZIE PER AVER PARTECIPATO AL WEBINAR

Le **slide** sono liberamente **scaricabili**
accedendo al sito della nostra associazione www.adcrimini.it

(sezione “convegni” - sottosezione “webinar 14/04/2021”)

Eventuali **quesiti scritti** da rivolgere al relatore Fabio Landuzzi
potranno essere inviati all’indirizzo e-mail: info@adcrimini.it